



All'Ufficio TRIBUTI del Comune di
FEROLETO ANTICO
Via Castello, 1
88040 Feroletto Antico (CZ)

Oggetto: Richiesta concessione allaccio acquedotto comunale . USO DIVERSI.

Il/La sottoscritto/a

nato/a a _____ il _____

residente in _____ C.A.P. _____ Prov. (_____)

Loc./ Fraz /Via. _____ n. _____ int. _____ scala _____

Codice Fiscale: _____

quale legale rappresentante della Società/Ditta:

con sede in _____ C.A.P. _____ Prov. (_____)

Via _____ n° _____

Patita Iva n° _____

Preso esatta cognizione di tutte le disposizioni del vigente Regolamento Comunale,
nonché della Determinazione della Tariffa vigente;

CHIEDE

Alla S.V.I., l'autorizzazione a poter allacciare alla rete idrica comunale il fabbricato

ubicato in Loc./Fraz./Via/P.zza _____

licenza edilizia n° _____ del _____

intestata a:

Foglio: **Numero particella:** **Subalterno:**

Comunico altresì, che il fabbricato è allacciato non è allacciato alla fogna.

Si impegna, altresì, ad eseguire i lavori a regola d'arte, ed a ripristinare lo stato dei luoghi.

Certo di un benevolo accoglimento della presente, anticipatamente ringrazia.

Feroletto Antico li ____/____/____

Firma

omissis

CAPO QUARTO

CONCESSIONI/CONTRATTI DI FORNITURA – PAGAMENTI

Art. 36

Richiesta concessione/contratto

a) Per ottenere la concessione all'uso dell'acqua l'interessato (privato/società,ente ecc.) deve presentare apposita domanda, in competente bollo, preferibilmente con la modulistica predisposta dai responsabili delle Aree Entrate e Tecnica LLpp-Territorio, e provvedere al versamento dei diritti di segreteria.

b) Il fabbricato da servire deve essere stato realizzato con regolare titolo abilitativo o prima del 30.01.1977.

c) Nel caso di richiesta per:

a) **fabbricato da realizzare**, sono dovuti ulteriori diritti di segreteria e deposito cauzionale parametrati alla volumetria v/p del fabbricato;

b) **utenza ad uso normale**, per utilizzo ad uso commerciale/artigianale/industriale/prod. beni e servizi/azienda agricola è dovuto il deposito cauzionale.

a) Il richiedente non deve essere moroso per eventuali altre utenze a suo nome o dei conviventi nel nucleo familiare.

b) La domanda indirizzata all'Area Entrate, verrà successivamente inoltrata all'Area Tecnica per il sopralluogo e visto di fattibilità dell'allaccio.

c) Dopo il visto di cui al comma precedente, sarà stipulata, a cura del Responsabile dell'Area Entrate, apposita concessione/contratto con il richiedente, **come da schema riportato in allegato sotto la lettera "A"**, previa acquisizione del pagamento dei diritti di segreteria e deposito cauzione (se dovuto) di cui all'art. 38.

d) Successivamente l'idraulico comunale provvederà all'allaccio comunicando gli estremi del contatore installato all'Area Entrate.

Art. 37

Diritti di segreteria – deposito cauzionale - canone – tariffe

I diritti di segreteria per concessione/contratto, spostamento utenza ecc.- deposito cauzionale, gli importi relativi al canone annuale e le tariffe sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale con propria deliberazione nei termini di approvazione del bilancio preventivo dell'Ente.

Il deposito cauzionale sarà restituito dopo che l'utente avrà dimostrato di aver pagato tutti i consumi.

Art. 38

Voltura

Le volture delle utenze sono disciplinate per come segue ed **a condizione che non si tratti di attività commerciale/artigianale/industriale/prod. beni e servizi/az. agricola:**

1) Su richiesta del nuovo proprietario/locatario ecc. che si impegna al rispetto di quanto stabilito nella concessione/contratto già stipulata per l'utenza o in mancanza alle norme del vigente regolamento, le concessioni/contratti possono essere volturate. Resta inteso che la voltura si intende efficace dall'1 gennaio dell'anno di competenza.

2) in caso di decesso del titolare della concessione/contratto, su comunicazione dell'Ufficio anagrafe/Stato civile, si provvederà:

a) alla voltura a nome del coniuge, se presente, previa notifica. Trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data di notifica la voltura si intende accettata con decorrenza dall'ultimo consumo annuale da riscuotere;

b) In mancanza del coniuge, sarà individuato un erede, anche con l'ausilio dell'Area di Polizia locale, al quale volturare l'utenza per come definito nel precedente punto 1);

c) Nell'impossibilità di procedere ai sensi dei precedenti punti, a seguito di rapporto scritto del fontaniere e/o responsabile Area polizia locale, si provvederà al distacco dell'utenza e conseguente cessazione della concessione/contratto.

Per le utenze serventi unità immobiliari adibite ad uso **commerciale/artigianale/industriale/prod. beni e servizi/az. agricola:**

non è consentita la voltura. Il nuovo richiedente dovrà stipulare nuova concessione/contratto.

Art. 39

Spostamento ubicazione utenza

Su richiesta dell'interessato, l'utenza può essere spostata in altro immobile.

La richiesta è corredata dalla ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 40

Durata della concessione/contratto - Distacco

La concessione/contratto, salvo diversa indicazione contrattuale per specificità, è a tempo indeterminato e salvo quanto disciplinato nel successivo art. 51.

L'utente, in ogni caso, può disdire la concessione/contratto, in ogni momento fermo

restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti, al contatore, i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli avverrà entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e riporterà, a cura dell'idraulico comunale, la lettura e, se presente, la firma dell'utente o suo incaricato.

Art. 41

Uso dell'acqua

L'utente non può utilizzare l'acqua per uso diverso da quello indicato nella concessione/contratto e non può cederla a terzi.

In caso di accertata infrazione: il Responsabile dell'Area tecnica disporrà la momentanea sospensione della fornitura e, congiuntamente al Responsabile dell'Area Entrate sarà comminata una sanzione pecuniaria di **€ 30,00 (trenta/00) se utenza domestica**, oppure **€ 50,00 (cinquanta/00) negli altri casi**.

Il riallaccio potrà avvenire solo dopo che l'utente dimostrerà di aver pagato la sanzione.

Art. 42

Accertamento dei consumi – Lettura dei contatori

La lettura dei contatori avverrà annualmente entro il primo trimestre dell'anno successivo, secondo il programma predisposto dal Responsabile dell'Area Tecnica previa acquisizione delle schede di competenza dell'Area Entrate.

Quando per una qualsiasi causa non è possibile effettuare la lettura (rottura contatore, assenza ripetuta dell'utente, ecc.) la fatturazione avverrà mediante calcolo della media delle ultime tre rilevazioni.

Nel caso in cui, nell'anno successivo, perduri la situazione di cui al comma precedente sarà notificato all'utente, a cura dei Responsabili delle Aree Entrate e Tecnica, comunicazione in merito con invito a provvedere entro 15 giorni dalla ricezione della notifica. In caso di non ottemperanza sarà disposta la sospensione della fornitura.

Il riallaccio potrà avvenire solo dopo che sia stato rimosso l'ostacolo alla lettura e previo pagamento della sanzione di € 20,00 (venti/00) e di tutti gli eventuali canoni arretrati

Entro 10 (dieci) giorni dalla lettura del contatore, l'utente ha il diritto di avanzare tutti i reclami che riterrà opportuno nei suoi interessi, presentandoli per iscritto. Trascorso detto termine, senza che l'utente abbia presentato alcun reclamo, la lettura si intenderà definitiva.

Il Comune ha, comunque, la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

Art. 43

Lista di carico – invio fattura – notifica - sanzioni

1) Alla conclusione delle letture, sarà redatta la **lista di carico** con gli importi dovuti dagli utenti tenuti al pagamento e sarà approvata, con apposita determinazione, dal Responsabile dell'Area Entrate.

2) Gli importi, oltre all'ammontare del canone e consumi idrici, comprendono inoltre:

a) Canone fognatura e depurazione, se dovuti ed a seguito di certificazione del Responsabile dell'Area Tecnica sul funzionamento degli impianti di depurazione o esistenza di redazione di piani progettuali;

b) Iva;

c) Spese di spedizione dell'invito al pagamento/bolletta.

3) Agli utenti sarà inviata, per posta ordinaria, la fattura-bolletta per la quale è previsto il pagamento in unica rata, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla data di emanazione della determinazione di cui al primo comma.

4) Entro 5 (cinque) mesi dalla data di scadenza del pagamento, l'Area Entrate provvederà alla notifica degli importi dovuti agli utenti che non hanno provveduto al citato pagamento, di cui all'originaria lista di carico, con addebito della somma di € 5,00 (cinque/00) per spese di notifica. Il termine per il pagamento è fissato a: entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.

5) In caso di inadempienza sarà emesso avviso di liquidazione, ad adempiere entro 60 gg. dalla notifica, con:

a) irrogazione della sanzione amministrativa per omesso pagamento pari ad € 10,00 (dieci/00);

b) addebito spese di notifica stabilite in € 6,00 (sei/00);

c) applicazione interessi legali decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica di cui al comma precedente;

6) A seguito di perdurante inadempienza sarà notificato un ultimo sollecito ad ottemperare entro 15 (quindici) giorni dalla notifica, con ulteriore aggravio delle spese di notifica (€ 6,00) ed interessi legali decorrenti sempre dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica di cui al precedente comma 4), con l'avvertimento dell'avvio delle procedure ingiuntive di riscossione a norma di legge vigente.

7) Trascorsi i termini di cui al comma precedente, oltre all'avvio della procedura di riscossione ingiuntiva, l'Area Entrate comunicherà all'Area Tecnica le utenze **NON SERVENTI** unità abitative di residenti anagraficamente per procedere alla sospensione della fornitura.

Qualora trattasi di utenze domestiche utilizzate da residenti stabili oppure utilizzate ad uso commerciale/artigianale/industriale/agricola, si procederà alla riduzione del flusso di portata.

L'utente moroso non può pretendere il risarcimento d'eventuali danni derivanti dalla sospensione/riduzione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

8) Per ottenere il ripristino della normale erogazione l'utente dovrà dimostrare di aver pagato quanto intimatogli nonché il pagamento di una sanzione pari al 10% (dieci %) dell'intimato, con un minimo di € 20,00 (venti/00) e comunque entro un anno dall'avvenuta sospensione/riduzione. In caso contrario le utenze sospese saranno considerate decadute dalla concessione/contratto.

Art. 44

Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione/contratto si intende risolta di diritto e senza emanazione di alcun atto formale, nei seguenti casi:

a) Cessazione di attività commerciale/artigianale/industriale/agricola; previa comunicazione del competente ufficio S.U.A.P.;

b) Demolizione o rovina del fabbricato;

c) Sospensione fornitura ai sensi dei precedenti artt. 38 lett. C) e 42 c. 3-

Art. 45

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione quantizzate dal Responsabile Area Tecnica.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni e sostituzioni.

Art. 46

Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il servizio idrico ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 47

Perdite – danni – responsabilità e doveri

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il Comune può, indirettamente o direttamente, essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni. L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Comune le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 48

Forniture prive di Concessione/contratto stipulati

Le utenze, in atto, prive di Concessione/contratto saranno regolarizzate previa sottoscrizione di obbligo al rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento.

DELIBERA, INOLTRE

1) L'art. 51 del regolamento acquedotto approvato con precedente propria deliberazione n° 68 del 29.12.1990 è sostituito dal seguente:

Art. 51 Concessione/contratto per cantiere edile

La richiesta di utilizzo dell'acqua per cantieri edili e/o per la realizzazione di immobili è concessa a condizione che gli stessi siano muniti di regolare titolo abilitativo rilasciata dal Responsabile Area Tecnica/urbanistica.

Il richiedente, per ottenere la concessione/contratto, dovrà pagare i diritti di segreteria e provvedere al deposito cauzionale di cui al precedente art. 38

La durata è fissata in anni 3 (tre)

La fatturazione dei consumi avverrà secondo la tariffa ad uso industriale.

Il deposito cauzionale sarà restituito dopo che l'utente dimostrerà di aver pagato tutti i consumi.

Le presenti norme regolamentari entrano in vigore il 1° gennaio 2014.